

Rep. N. 576

COMUNE DI PAISCO LOVENO PROVINCIA DI BRESCIA

CONTRATTO DI APPALTO

PER INTERVENTI PUNTUALI PER LA SISTEMAZIONE DANNI

PROVOCATI DAGLI EVENTI PIOVOSI (FIUME

ALLIONE, VALLI LATERALI). RIDUAZIONE DEL RISCHIO DI

FRANA IN LOCALITA' LE PRESE E, INTERVENTI DI MESSA IN

SICUREZZA LOCALITA' FORNO IN COMUNE DI PASOCO-

LOVENO (CIG 9026756AB1- CUP G26B18000170001)

AFFIDAMENTO "IN HOUSE" AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E

192 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventidue** addì **due** del mese di **maggio** in Paisco Loveno, presso la residenza comunale, avanti a me Dott. Onofrio Caforio, Segretario comunale, firma digitale intestata a Caforio Onofrio rilasciata da Infocert S.p.A. per la firma digitale-CA3 Identificativo nr. 20195042879183, valida sino al 03.09.2022 e non revocata, autorizzato a rogare nell'interesse dell'Ente gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, sono comparsi i Sig.ri:

Bernardo Mascherpa, nato a Paisco Loveno l'8/11/1957 in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Paisco Loveno, domiciliato per la funzione presso la sede dell'Ente, firma digitale intestata a Bernardo Mascherpa rilasciata da Infocert Firma Digitale Qualificata 2 Identificativo nr. 201513055516216, valida sino al 20.11.2024 e non revocata il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del

Comune di Paisco Loveno C.F. nr. 00589400175 - P.IVA 00571790989, che nel contesto del presente atto viene chiamato, per brevità, anche solo “stazione appaltante”;

Sig. Roberto Nicoli, nato a Milano (MI) il 28/04/1969, residente a Sellero (BS), Via Valeriana nr. 12, C.F. NCLRRT69D28F205P, Legale Rappresentante della ditta Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione, con sede legale in Paisco Loveno (BS), Via Nazionale n. 21 C.F. e P.IVA 01896350988 come da visura camerale depositata in atti, firma digitale intestata a Roberto Nicoli rilasciata da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, Identificativo nr. 22414619, valida sino al 26/02/2024 e non revocata, che nel contesto del presente atto viene chiamata, per brevità, anche solo “appaltatore”.

Detti componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere quest’atto, ai fini del quale dichiarano:

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 in data 06.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Interventi puntuali per la sistemazione danni provocati dagli eventi piovosi (fiume Allione valli laterali). Riduzione del rischio di frana in località Le Prese e, interventi di messa in sicurezza località Forno”, per un importo dei lavori di euro 493.128,20, di cui euro 351.588,31 a base d’asta, euro 7.424,13 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 134.115,76 per somme a disposizione della stazione appaltante;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/11/1995 il

	Comune di Paisco Loveno ha aderito al Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione con sede legale in Via Nazionale n. 21 a Paisco Loveno (BS);	
	- che il Comune di Paisco Loveno ha sottoscritto con il medesimo Consorzio specifica convenzione per il conferimento e la gestione delle proprietà agro-silvo-pastorali, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 11/08/2005;	
	- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 16/02/2019, il Comune di Paisco Loveno ha approvato il nuovo statuto del Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione;	
	- che la tipologia di lavoro prevista nelle opere in oggetto comporta interventi mirati a ripristinare le situazioni di dissesto e di danno, indotti dall'evento idrogeologico del 2017 in località "le Prese" del Comune di Paisco Loveno, come meglio specificato nel progetto esecutivo;	
	- che pertanto tale intervento, per la sua specifica natura, rientra nell'ambito delle competenze del Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione;	
	- che l'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. definisce gli ambiti di esclusione dei lavori pubblici dal Codice degli appalti;	
	- che l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., istituisce presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) l'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house" ai sensi dell'art. 5 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;	
	- che in data 14/05/2018, ricevuta al protocollo ANAC n. 40669, la	
	3	

	Comunità Montana di Valle Camonica ha richiesto, per conto di tutti gli	
	Enti soci e quindi anche per il Comune di Paisco Loveno, l'iscrizione del	
	Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione quale Società "in	
	house" dei soci aderenti;	
	- che con delibera del Consiglio nr. 718 del 23/07/2019, l'Autorità	
	Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha provveduto all'iscrizione del	
	Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione quale organismo "in	
	house" dei soci aderenti;	
	- che con nota del 28/02/2022, pervenuta in data 28/02/2022 al prot. n. 259,	
	il Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione, a seguito di	
	richiesta dell'Ente, ha comunicato la propria disponibilità all'esecuzione	
	dei lavori in oggetto ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e	
	s.m.i.;	
	- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 06/12/2021 è stato	
	stabilito di procedere all'affidamento "in house" degli "Interventi puntuali	
	per la sistemazione danni provocati dagli eventi piovosi (fiume Allione	
	valli laterali). Riduzione del rischio di frana in località Le Prese e,	
	interventi di messa in sicurezza località Forno (CUP	
	G26B18000170001)", ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e	
	s.m.i., a favore del Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione;	
	- che, ai fini della congruità economica dell'offerta del soggetto "in house",	
	con nota prot. n. 1875 in data 15/12/2021 è stata richiesta al Consorzio	
	Forestale e Minerario della Valle Allione la comunicazione di un ribasso	
	percentuale da applicarsi sui prezzi unitari previsti per l'esecuzione delle	
	opere, in quanto il relativo contratto ha per oggetto servizi disponibili sul	

	mercato in regime di concorrenza;	
	- che con nota del 17/12/2021, pervenuta in data 17/12/2021 al prot. n.	
	1902, il Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione ha offerto un	
	ribasso pari al 1,0212% corrispondente all'importo di € 347.998,19 oltre	
	ad € 7.424,13 per oneri della sicurezza, per un importo di contratto	
	stabilito in € 355.422,32 oltre I.V.A. 22%;	
	- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 99/ST	
	del 20/12/2021 si è preso atto del ribasso percentuale offerto dal	
	Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione e si è provveduto ad	
	assumere i relativi impegni di spesa;	
	- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva	
	(DURC), prot. INAIL_32169542 del 22/03/2022 valido fino al	
	20/07/2022, attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti	
	dalle vigenti disposizioni;	
	- che non deve essere acquisita la documentazione antimafia in quanto, ai	
	sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 159/2011, la	
	medesima non è richiesta "per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al	
	comma 1", pertanto tra "le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici,	
	anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati	
	dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque	
	controllate dallo Stato o da altro ente pubblico ...";	
	- che l'opera è finanziata con un contributo del Ministero dell'Interno con i	
	fondi di cui all'articolo 1, comma 139 e ss. della Legge nr. 145/2018,	
	graduatoria 2021;	
	- che il Ministero dell'Interno Dipartimento per gli affari interni, con nota	

del 06.09.2021 ha comunicato che i suddetti fondi sono confluiti nella Missione 2 Componente C4 Investimento 2.2. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e che pertanto il Comune di Paisco Loveno è tenuto al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR, per la gestione, controllo e valutazione dell'intervento;

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Oggetto dell'appalto

Il Comune di Paisco Loveno, come sopra rappresentato, affida "in house" al Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione con sede in Nazionale n. 21 a Paisco Loveno (BS), C.F. e P.IVA 01896350988, che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto degli "Interventi puntuali per la sistemazione danni provocati dagli eventi piovosi (fiume Allione valli laterali). Riduzione del rischio di frana in località Le Prese e, interventi di messa in sicurezza località Forno" (CUP G26B18000170001 - CIG 9026756AB1)".

- ARTICOLO 2 - Corrispettivo dell'appalto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti nel Capitolato Speciale d'Appalto integrante il progetto esecutivo, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e delle relazioni specialistiche che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore per il

	pieno e perfetto adempimento del contratto è stabilito in € 355.422,32 (euro	
	trecentocinquacinquemilaquattrocentoventidue virgola trentadue) al netto	
	dell'I.V.A., tenuto conto dell'offerta presentata e fatta salva la liquidazione	
	finale.	
	Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 43, comma 6, del D.P.R.	
	n. 207/2010. pertanto l’importo può variare, in aumento o in diminuzione,	
	in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui	
	all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le condizioni del Capitolato	
	Speciale d’Appalto.	
	Il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore si intende offerto ed	
	applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati,	
	costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità	
	eseguite. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione,	
	valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni	
	in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate/autorizzate ai sensi	
	dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	
	L’Appaltatore dichiara di essere edotto che nell’importo di contratto è	
	compreso il costo degli oneri per la sicurezza pari ad € 7.424,13, mentre	
	l’importo netto dei lavori, da compensare a misura, è pari ad € 355.422,32	
	corrispondente ad un ribasso in termini percentuali pari al 1,0212%.	
	- ARTICOLO 3 - Garanzie	
	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha	
	prestato la cauzione definitiva di € 35.542,23 come risulta dalla garanzia	
	fideiussoria n. E1497518, emessa in data 24/02/2022 dalla ITAS MUTUA -	
	Agenzia di Edolo n. A218, conforme allo schema tipo 1.2 di cui al D.M. n.	
	7	

31 del 19.01.2018.

- L'Appaltatore ha altresì depositato la polizza assicurativa n. E1497731, emessa dalla ITAS MUTUA - Agenzia di Edolo n. A218 e valida per il periodo 01/03/2022-07/09/2022, a garanzia dei danni causati a terzi (R.C.T.) per un massimale di € 520.000,00.

- ARTICOLO 4 - Clausole essenziali

Sono fissate le seguenti clausole essenziali:

a) il termine per l'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto è fissato in 190 (centonovanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come indicato all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto;

b) nel caso di mancato rispetto del termine suddetto è prevista una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, come previsto all'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto;

c) i pagamenti dei lavori di cui al presente contratto saranno effettuati in rate di acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto delle prescritte trattenute e dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungano un importo inferiore ad € 120.000,00, come previsto dall'articolo 27 del Capitolato Speciale d'Appalto;

d) il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità; l'anticipazione è ammessa ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

e) la contabilizzazione dei lavori sarà effettuata ai sensi del Capo IV del

	D.M. 07/03/2018, n. 49; le parti concordemente dichiarano che non è	
	ammesso procedere alla revisione dei prezzi e che non si applica l'art.	
	1664, comma 1, del Codice Civile;	
	f) le modifiche del contratto sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.	
	n. 50/2016 e s.m.i.; non sono considerate modifiche al contratto gli	
	interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di	
	dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle	
	categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento	
	dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.	
	- ARTICOLO 5 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi	
	finanziari	
	Il presente contratto, trattandosi di affidamento “in house”, è escluso dagli	
	obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n.	
	136/2010, come chiarito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	
	con determinazione n. 10 del 22/12/2010.	
	- ARTICOLO 6 - Risoluzione e recesso	
	La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto nei casi	
	previsti all’art. 2.10 del Capitolato Speciale d’Appalto e con le modalità di	
	cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché procedere con la	
	risoluzione del contratto nei casi previsti nell’art. 108 del medesimo	
	Decreto Legislativo.	
	- ARTICOLO 7 - Subappalto	
	Trattandosi di lavori eseguiti in house non è previsto l’utilizzo del	
	subappalto.	
	Non costituisce subappalto la esternalizzazione di singole e specialistiche	
	9	

lavorazioni per le quali l'organismo in house non possiede mezzi d'opera e personale per la loro esecuzione.

ARTICOLO 8 - Piani di sicurezza

L'Appaltatore ha depositato, presso la Stazione Appaltante, il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall'Appaltatore ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Stazione Appaltante formano parte integrante del presente contratto d'appalto, anche se non formalmente allegati.

Le gravi o ripetute violazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ARTICOLO 9 - Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è obbligato alla completa osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia di lavoro, nonché nel C.C.N.L. applicabile al settore di specie, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico, sia per quanto concerne il trattamento assistenziale, assicurativo e previdenziale.

Sono a totale cura, onere e responsabilità dell'Appaltatore i lavoratori impiegati nell'espletamento dell'appalto, nonché l'applicazione nei loro confronti delle cautele prescritte dalla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, protezione e prevenzione dei rischi e delle malattie professionali negli ambienti di lavoro ed, in particolare, delle disposizioni

del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

I rappresentanti, i dipendenti e i collaboratori dell'Appaltatore, pena la risoluzione del rapporto oggetto del presente contratto, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Paisco Loveno, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 30/01/2014.

ARTICOLO 10 - Controversie

Eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore saranno devolute all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Brescia ed è esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 11 - Spese contrattuali

Tutte le spese e gli oneri relativi al presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, etc., I.V.A. esclusa) sono a totale carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 12 - Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto registrato in modalità telematica mediante il Modello Unico informatico, le imposte di registro e di bollo saranno versate con il Modello predetto.

ARTICOLO 13 - Allegati

Ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono

	parte integrante del presente contratto e sono allo stesso allegati il	
	Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato A) e il Computo Metrico	
	Estimativo (Allegato B).	
	Sono parte del presente contratto e si intendono richiamati nello stesso,	
	ancorché non materialmente allegati, ma depositati agli atti della Stazione	
	Appaltante e controfirmati dai contraenti, i seguenti documenti:	
	- il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. n. 145/2000;	
	- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;	
	- l'elenco prezzi unitari;	
	- il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza	
	di cui all'art. 8 del presente contratto;	
	- il cronoprogramma;	
	- la polizza di garanzia di cui all'art. 3 del presente contratto.	
	ARTICOLO 14 - Domicilio dell'Appaltatore	
	A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio	
	domicilio presso la sede della Stazione Appaltante in Via Nazionale n. 21 a	
	Paisco Loveno (BS).	
	ARTICOLO 15 - Trattamento dati personali	
	La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, come	
	modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento UE n. 2016/679,	
	informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto	
	esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai	
	regolamenti in materia.	
	E, richiesto, io Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto formato e	
	stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.	
	12	

50/2016 e s.m.i., redatto da me, Segretario Comunale, con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici, su numero dodici facciate per intero più dieci righe della tredicesima facciata a video, che ho letto ai comparenti i quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve, e lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 Codice di Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013. In presenza delle parti io, Segretario Comunale rogante, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Il Responsabile dell'Area Tecnica F.to Bernardo Mascherpa con firma digitale

Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione F.to Nicoli Roberto con firma digitale

Il Segretario Comunale rogante F.to. Onofrio Caforio con firma digitale